

Avv. Immacolata Di Cicco
Via Domenico Morelli 5
80034 Marigliano (NA)

TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE FALLIMENTARE

Procedura OCC Ordine Dottori Commercialisti di Nola n. 1706/2024
Professionista nominato a svolgere i compiti di Gestore nel Procedimento di cui sopra:
Avv. Immacolata Di Cicco

©©©

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART. 67 E SS. CCII

©©©

DEBITORE: SIG. VINCENZO BRACCOLINO (C.F.BRCVCN75T10G812A) residente in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Leo Valiani n.17, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Centonze e con questa elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Acerra (NA) alla Via Luigi Vanvitelli n.3.

INDICE

1) DICHIARAZIONI PRELIMINARI

2) ELENCO DEI CREDITORI

3) DICHIARAZIONI FISCALI DEGLI ULTIMI TRE ANNI E RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE FISCALE DEL RICHIEDENTE

4)REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

5)ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

6)COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE - SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO SUO E DELLA SUA FAMIGLIA

7)CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI - RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

8)SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEL QUINQUENNIO ANTERIORE ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

9) CONDIZIONI OSTATIVE ED ATTI IN FRODE

10) COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE

**11) PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
PRESENTATA DAL SIG. VINCENZO BRACCOLINO**

12) CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

13) IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E LE PROPOSTE PER I SINGOLI CREDITORI

**14) ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E GIUDIZIO PROFESSIONALE SULLA
FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA**

©©©

1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI

La scrivente avv. Immacolata Di Cicco (C.F. DCCMCL89T59G190W – P.IVA 08488391213) nata a Ottaviano (NA) il 19.12.1989, con studio in Marigliano (NA) alla Via D. Morelli n.5 (Tel. 331.48.36.818- PEC immacolata.dicicco@pec.it – EMAIL immacolata.dicicco@libero.it), in data 26/07/2024, giusto provvedimento del Referente presso la sede dell' OCC Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola (NA), è stata incaricata dall'Organismo di Composizione della crisi ad assumere le funzioni di gestore nella procedura di sovraindebitamento iscritta al n. prot. 1706/2024 presentata dal Sig. Vincenzo Braccolino C.F. BRCVCN75T10G812A residente in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Leo Valiani n.17, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Centonze e con questa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Acerra (NA) alla Via Luigi Vanvitelli n.3.

La scrivente, dopo aver accettato l'incarico in data 26/07/2024, convocava il debitore per l'audizione di rito e per la consegna di ulteriore documentazione necessaria alla stesura della relazione particolareggiata ex art. 67 e ss C.C.I.

In data 06/09/2024 si è effettuato il primo incontro presso lo studio del gestore.

La sottoscritta dichiara che sia nei confronti del debitore che dei creditori, non versa in una situazione prevista dall'articolo 51 C.P.C. che ne comprometta la propria indipendenza, imparzialità o neutralità rispetto all'incarico conferito e di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla normativa di riferimento.

Tanto premesso, la scrivente, n.q. come in atti, riferisce quanto segue. Il sottoscritto Gestore della Crisi (in seguito, per brevità, anche semplicemente definito Gestore) ha

collaborato con il debitore e il suo legale alla formulazione della proposta di piano.

Effettuata una prima disamina della documentazione, si è poi ottenuto i dati reddituali del quadriennio precedente la proposizione della istanza, mediante consegna, da parte del debitore, delle CU 2021, 2022, 2023 e 2024 e si è, inoltre, acquisita la certificazione dell'Agenzia Entrate-Riscossione in merito all'estratto di ruolo in capo al Sig. Vincenzo Braccolino.

Con riferimento all'origine dello stato di sovraindebitamento, la scrivente ha esaminato la documentazione prodotta dal debitore e le dichiarazioni fornite in sede di verbalizzazione e nella proposta trasmessa al Gestore.

La scrivente ha, inoltre, estrapolato il Certificato di stato di famiglia, richiesto ed ottenuto i dati registrati presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia, mentre il debitore ha consegnato la CRIF e il Casellario Giudiziale.

2. ELENCO DEI CREDITORI

Sulla base di quanto inizialmente prodotto dal debitore, delle opportune verifiche operate dal sottoscritto Gestore e, grazie ai riscontri ottenuti dagli stessi creditori, è stato possibile elaborare il seguente stato del passivo:

CREDITORE	PRIVILEGIO	CREDITO RESIDUO
Agenzia delle Entrate Riscossione – Ambito Napoli	SI	€ 6.432,77 precisazioni del credito del 07/10/2024 e del 25.11.2024 di cui euro 1.040,28 in privilegio grado 20 art 2752 e grado 20 artt 2752 e 2749
BNL	NO	Carta di Credito n. VY 10032883959 € 1.664,00 precisazione del credito del 24/10/2024
FIDITALIA	NO	Contratto n. 0010393042922530, il cui saldo ammonta a € 2.492,87– precisazione del credito del 24/10/2024
COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	NO	Nessun credito vantato
KRUK ITALIA quale cessionaria di Findomestic	NO	Prestito n. 20082527148623 residuo euro 6.731,34 – precisazione del credito del 13.12.2024

FCA BANK SPA	NO	Contratto n. 0005025631 - residuo euro 7.314,00 come da precisazione del credito del 02.12.2024. Al suddetto importo vanno decurtati i ratei da dicembre 2024 a aprile 2025 per euro 1.590,00. Credito residuo euro 5.724,00
BNL FINANCE (Financit Spa)	NO	CQ 1000010003211 – residuo euro 23.250,00 precisazione del credito del 03.12.2024 trasmessa da società Financit Spa. Al suddetto importo vanno decurtati i ratei da dicembre 2024 ad aprile 2025 per euro 1.250,00. Credito residuo Euro.22.000,00

TOTALE PASSIVITA' : EURO 45.044,98

3. DICHIARAZIONI FISCALI DEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI E RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE FISCALE DEL RICHIEDENTE

Preliminarmente, si rappresenta che sono state fornite le Certificazioni Uniche relative ai redditi percepiti per gli anni 2020,2021,2022 e 2023.

Da tale documentazione è stato possibile constatare il rispetto di quanto dichiarato dal debitore in merito al possesso del reddito da lavoro dipendente e assenza di possidenze immobiliari.

Per quanto riguarda la posizione fiscale, dalla documentazione consegnata e dal riscontro ottenuto presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, è stato possibile appurare che il debito iscritto a ruolo ammonta ad euro 6.432,77 ed è afferente a n. 12 cartelle di pagamento.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Il piano di ristrutturazione dei debiti è una procedura di sovraindebitamento che può essere utilizzata esclusivamente dal consumatore. Ai sensi degli art. 67 e ss C.C.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. Il soggetto

legittimato alla proposizione della proposta deve rivestire la qualifica di consumatore (cioè deve essere persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali); non deve essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; non deve aver già beneficiato dell' esdebitazione per due volte; deve aver assunto con diligenza le proprie obbligazioni, ovverosia senza malafede, frode o colpa grave.

Nella fattispecie in esame, il Sig. Vincenzo Braccolino può, senza dubbio alcuno, essere qualificato come consumatore rispetto alle obbligazioni assunte, che, sono qualificabili come prestiti personali. Egli ha contratto debiti per scopi estranei a qualsivoglia attività imprenditoriale e/o professionale e, pertanto, è un consumatore (art. 67 comma 1 CCII). L'istante non ha beneficiato della esdebitazione nei cinque anni precedenti la presente domanda né ha beneficiato della esdebitazione per due volte (art.69 comma 1 CCII). Il ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art.69 comma 2 CCII), come verrà più dettagliatamente chiarito nel seguito della presente relazione.

La L. 3/12 definiva lo stato di sovraindebitamento come *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (L. 3/2012 come modif. da D. L. 18 ottobre 2012, n. 179)

Nel nuovo Codice della Crisi, l'art. 2, lett. c), definisce il sovraindebitamento come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*. Alla luce di quanto anzi detto, è certamente possibile

affermare che il ricorrente sia da considerarsi soggetto sovraindebitato.

5. ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Negli ultimi cinque anni, non sono stati compiuti atti di acquisto o dismissione patrimoniale, come dichiarato dal debitore in sede di audizione di rito presso lo studio del Gestore.

6. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE - SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO SUO E DELLA SUA FAMIGLIA

Il Sig. Vincenzo Braccolino si è separato consensualmente dalla moglie [REDACTED] a partire dall'anno 2022. Dalla loro unione è nato, il 23.04.2009 ad Acerra (NA) [REDACTED] [REDACTED] che, oggi, è collocato presso la madre nella casa coniugale sita in Pomigliano D'Arco alla Via [REDACTED] di proprietà esclusiva della sig.ra [REDACTED]

Quanto al lavoro svolto, egli, a far data dall'anno 2000 lavora come operaio con contratto a tempo indeterminato per la società [REDACTED]. Il reddito annuo da lavoro dipendente ammonta ad euro 26.475,17 lordi – euro 20.206,05 netti come ricavabile dalla Certificazione Unica 2024 (redditi 2023) versata in atti. L'Assegno Unico per il figlio minore, di euro 205.00 mensili, viene erogato dall'Inps direttamente e interamente in favore della Sig.ra [REDACTED]. Il reddito di cui il ricorrente dispone è, dunque, rappresentato dallo stipendio mensile ricevuto per l'attività lavorativa svolta.

Con riferimento alle spese mensili a sostenersi, il Sig. Braccolino riferisce, testualmente, in sede di audizione: *“Attualmente vivo presso l'abitazione dei miei genitori, quando non sono in trasferta fuori Regione. Pertanto contribuisco alle spese (utenze domestiche e vitto) con esborso di 400.00 euro mensili. A tale importo vanno aggiunte le spese telefoniche, tassa auto ed RCA, carburante, spese mediche non coperte da SSN, spese straordinarie e mantenimento per il figlio minore ed eventuali imprevisti, Pertanto, sostengo spese mensili personali complessive di euro 1.287,33”*, importo, questo, comprensivo dell'assegno di mantenimento in favore del minore per euro 250.00 mensili.

Quanto agli importi dovuti per i vari finanziamenti attivi, va, altresì rilevato che il Braccolino sostiene esborsi mensili per euro 1.004,39.

TOTALE SPESE NUCLEO FAMILIARE + RATE FINANZIAMENTI = 1.287,33€ + 1.004,39 € =

2.291,72 €

7. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI - RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Dall'analisi della documentazione in atti è emerso che il debitore ha sempre cercato di soddisfare gli impegni assunti onorando i pagamenti dei vari finanziamenti in essere. Le cause che hanno condotto il ricorrente alla situazione di sovraindebitamento attuale, non sono, certamente, imputabili ad una sua condotta imprudente.

In particolare, il Sig. Vincenzo Braccolino, nel contrarre i debiti, non si indebitava con la consapevolezza di non poterli adempiere, anzi in assenza dei dovuti controlli di cui all'art. 124 TUB, otteneva finanziamenti e/o rinegoziazioni, aumentando, al tempo stesso, la rata "sostenibile".

Tale dato, emerge con chiarezza dalle verifiche effettuate attraverso le banche dati (Banca d'Italia, CRIF), le quali attestano che, nella maggior parte dei casi, i pagamenti sono regolari o, comunque, regolarizzati poco dopo la scadenza della rata.

Pertanto, la scrivente ritiene che l'indebitamento iniziale con gli istituti di credito sia stato contratto nella prospettiva plausibile di poterne sostenere il carico.

Una ricostruzione dettagliata degli eventi che si sono susseguiti nel tempo, renderà più agevole la comprensione delle cause che hanno determinato il sovraindebitamento attuale.

In primis, va rilevato che il nucleo familiare ha visto negli anni quale unica fonte di reddito quella costituita dallo stipendio dell'odierno ricorrente. Invero, la ex moglie sig.ra [REDACTED], all'infuori di brevi e saltuarie attività di collaborazione professionale, risulta disoccupata dall'anno 2006. Nel corso del rapporto di lavoro, il Sig. Braccolino si è visto ridurre drasticamente l'orario di lavoro, in quanto la datrice di lavoro, ricorreva agli ammortizzatori sociali (in particolare CIG) già dall'anno 2019. Conseguentemente, l'istante ha percepito un'indennità salariale pari all'80% circa dell'ordinaria retribuzione per gli anni dal 2019 al 2023. Per ritornare a fruire di una retribuzione piena con la quale risanare la propria situazione economica e finanziaria, il Sig. Braccolino si è reso disponibile alle trasferte presso altri stabilimenti dello stesso gruppo situati in altre Regioni, ovvero, all'estero. Così, nell'anno 2021, prestava la propria attività lavorativa presso uno

stabilimento del medesimo gruppo automobilistico sito in località [REDACTED], osservando orario di lavoro a tempo pieno.

Tuttavia, rientrato in Italia nel dicembre 2021, il ricorrente vedeva applicare alla retribuzione percepita significative decurtazioni, ciò, per effetto dell'applicazione di regime della doppia tassazione recuperata dall'azienda sulle retribuzioni maturate da gennaio 2022 a gennaio 2024. Siffatta circostanza ha determinato una drastica riduzione dell'unica entrata reddituale, oltre a portare, nel concreto, ad una diminuzione della retribuzione mensile netta disponibile, che, come da buste paga versate in atti, in alcuni mesi si aggirava intorno ai 1.000,00 €, importo differente dalla retribuzione mensile ricavabile dai dati di cui alla Certificazione Unica di riferimento.

In ragione delle difficoltà economiche derivanti da siffatta situazione, si generavano pesanti conflitti e incomprensioni nella coppia, tanto è vero che, nell'anno 2022, i coniugi Braccolino-[REDACTED] si determinavano a presentare procedura consensuale di separazione legale dinanzi al Tribunale di Nola, omologata nel febbraio 2023, separazione che ha originato in capo al ricorrente una serie di obblighi, *in primis*, il mantenimento per il figlio minore di euro 250.00 mensili oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.

La casa familiare, invece, già di proprietà della famiglia della moglie, veniva assegnata al genitore collocatario del minore e, pertanto, l'istante, non disponendo di risorse economiche sufficienti per sostenere le spese collegate al reperimento di una sistemazione autonoma, si è trasferito presso la casa dei propri genitori ove è attualmente residente in Pomigliano D'Arco (NA) alla via [REDACTED]

Di seguito l'elencazione dei vari finanziamenti richiesti ed ottenuti, nonché l'indicazione delle motivazioni che hanno indotto il Braccolino a fare ricorso al credito al consumo.

1) Nell'anno 2016, l'istante dovendo effettuare lavori di ristrutturazione nella casa familiare - per l'importo di euro 24.333,97 - (computo metrico del 25.05.2016), richiedeva sovvenzione alla banca aziendale FCA BANK ottenendo un prestito dell'importo di euro 29.984,00 da rimborsare in 120 rate dell'importo di euro 318,00;

2) Nell'anno 2018, l'istante dovendo sostituire la vecchia automobile, costituente tra l'altro unico mezzo di trasporto per recarsi al lavoro, acquistava autoveicolo usato e lo intestava alla moglie; a tal fine, otteneva prestito personale dalla società Findomestic s.p.a. per

l'importo di euro 14.000,00 da rimborsare in 84 rate dell'importo di euro 181,00. Tale rapporto, a seguito delle successive vicende lavorative dell'istante, andava in sofferenza e veniva rinegoziato con l'emissione di cambiali dell'importo di euro 200,00 onorate sino al mese di gennaio 2024;

3) Nell'anno 2019, dovendo installare gli infissi esterni all'immobile adibito a casa familiare, otteneva prestito personale dalla società Fidelity che erogava l'importo di euro 4.000,00 da rimborsare in 60 rate dell'importo di euro 86,39 che ha onorato sino a febbraio 2023;

4) Nell'anno 2020 otteneva dal Fondo di previdenza aziendale "Cometa", l'anticipazione del Trattamento di fine rapporto per spese dentistiche urgenti per l'importo di euro 13.129,69 che veniva accreditato sul conto corrente Bnl in data 20/10/2020. Tale importo veniva impiegato dall'istante per cure odontoiatriche (protesi fissa metallo e ceramica e trattamenti alle 4 emiarcate) prestate dal dentista dott. [REDACTED] che redigeva preventivo di euro 13.200,00 in data 26.08.2020;

5) Nell'anno 2021, concludeva contratto di cessione del quinto dello stipendio con la banca BNL per l'importo di euro 23.800,26 (per un totale di euro 30.000,00 inclusivo di commissioni ed interessi da rimborsare in 120 rate dell'importo di euro 250,00), di cui euro 14.800,26 venivano impiegati per estinguere precedente cessione del quinto BNL conclusa in data 13.06.2017. La liquidità residua pari ad euro 9.000,00, veniva impiegata dall'istante per integrare e completare l'intervento odontoiatrico (intervento di implantologia) come attestato dal preventivo del dentista [REDACTED] reso in data 15.10.2021.

Tali finanziamenti venivano, dunque, richiesti dal lavoratore per motivi di salute ovvero per esigenze personali e familiari indifferibili ed urgenti e, palesemente, non voluttuarie, nella prospettiva di adempierli alle scadenze facendo riferimento alla retribuzione mensile. Tale circostanza è comprovata anche dalla regolarità degli adempimenti alle scadenze (sino a tutto febbraio 2023) nonché dal ricorso al consolidamento del debito precedente per garantire la sostenibilità delle rate di rimborso.

Ad oggi, il depauperamento patrimoniale conseguito dalla riduzione delle entrate reddituali oltre che la separazione personale dei coniugi con l'insorgenza dell'obbligo di mantenimento del minore, nonché la necessità di fare fronte alle spese personali per il proprio sostentamento, impediscono al sig. Braccolino di poter reperire una propria

abitazione e di far fronte alle obbligazioni assunte in precedenza, determinando uno stato di sovraindebitamento irreversibile.

Andando a indagare anche il c.d. “merito creditizio” degli istituti eroganti, va rilevato che, certamente, gli istituti di credito fossero consapevoli del progressivo aumento del debito del Sig. Vincenzo Braccolino.

Nella fattispecie in esame, tale valutazione, a parere di chi scrive, può definirsi superficiale, poiché gli istituti che hanno erogato i finanziamenti o aperto linee di credito, non potevano non conoscere l'esistenza e la consistenza dei finanziamenti concessi in precedenza e avrebbero dovuto, con attenzione, calcolare la sostenibilità della rata in rapporto alle necessità per la sopravvivenza del nucleo familiare.

L' art. 68 comma 3 CCI e l'art. 78 comma 3 CCI, hanno posto in capo all'organismo di composizione della crisi la richiesta inderogabile di indicare nella propria relazione particolareggiata se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Ove emerge che l'intermediario finanziario, in violazione dell'art. 124-bis del TUB, al momento della concessione del finanziamento, non abbia opportunamente apprezzato la situazione debitoria del consumatore e la sua capacità di rimborso, determinando o aggravando la sua esposizione finanziaria, questi si vedrà preclusa la possibilità di opporsi o di opporre reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, e di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

In particolare, il merito creditizio, quale indice di sostenibilità dell'intero debito contratto in funzione della capacità attuale e prospettica di rimborso, deve valutarsi in ragione del reddito disponibile, decurtato quanto necessario a garantire al consumatore un tenore di vita dignitoso e, comunque, per un ammontare non inferiore a quanto stabilito dall'art.68 comma 3 CCI.

A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159.

Il riferimento, nel caso di specie, è all'anno 2021, periodo in cui viene accordata da Banca

Nazionale del Lavoro Spa la cessione del quinto dello stipendio, il tutto in pendenza di un prestito Findomestic per euro 14.000,00 acceso a fine 2018 (rata mensile euro 200.00), di un prestito FCA Bank acceso nel 2016 per euro 29.984,00 (rata mensile euro 318.00), di un prestito Fidelity acceso nel 2019 per euro 4.000,00.

La cessione del quinto accordata dalla BNL Spa (finalizzata all'estinzione di precedente cessione + liquidità) ha avuto come diretta conseguenza la compromissione definitiva di una situazione economica già particolarmente gravosa e insostenibile per il ricorrente.

Di seguito l'indicazione analitica dei dati:

A) Assegno sociale mensile per il 2021: euro 460,28

Componenti nucleo familiare: 3

B) Parametro di equivalenza ISEE: 2.04

C) Spese mensili sostentamento famiglia: euro 1.287,33

D) Reddito mensile netto: euro 1.800,00 (ral 19.597,89 corrispondente all'importo netto di euro 16.486,78, pari a circa 1270,00 euro mensili)

E) Rata finanziamenti in essere: euro 754.39

F) Rata mensile massima sostenibile (D-C-E) : euro – 241,72

G) Rata finanziamento concesso: euro 289.00

H) GAP restituzione rata mensile (F-G) : euro -530.72

Il reddito disponibile per Banca Nazionale del Lavoro Spa è negativo e, pertanto, si desume che non sia stata adoperata la corretta diligenza nella valutazione del merito creditizio del Sig. Vincenzo Braccolino.

Quest'ultimo, dal canto suo, in buona fede, ha attivato i vari prestiti che si sono susseguiti nel tempo, con la chiara intenzione di volere onorare i pagamenti, pensando di poter estinguere finanziamenti precedenti e, al tempo stesso, ottenere liquidità per fronteggiare le esigenze del proprio nucleo familiare e gli eventi imprevedibili che si sono susseguiti nel tempo (a titolo esemplificativo, l'implantologia dentale per il ripristino estetico e funzionale, come da preventivo di spesa prodotto).

In sede di audizione, poi, la scrivente chiedeva al debitore di esplicitare più approfonditamente le ragioni sottese al ricorso al credito, nonché le ragioni della incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte. Egli si riportava a quanto dichiarato dal proprio

legale nella istanza depositata all'OCC, precisando quanto di seguito: *“Premetto di aver sempre onorato i pagamenti e di aver ritardato, in alcune occasioni, solo di qualche giorno, il pagamento delle rate mensili. Ho anche cercato di rinegoziare i finanziamenti al fine di ottenere una riduzione di rata, ma i creditori non hanno mai voluto accordarmi il richiesto. I problemi economici sono derivati essenzialmente dalla sussistenza di un unico reddito da lavoro dipendente a servizio delle molteplici esigenze del nucleo familiare (ristrutturazione immobile, spese odontoiatriche) vicende lavorative che hanno comportato la riduzione dell'orario di lavoro (anno 2019/2020/2021/2022/2023 CIG per crisi aziendale) ovvero apportato l'applicazione di regime fiscale particolarmente gravoso (anno 2021 trasferta in Francia soggetta a doppia tassazione recuperata dall'azienda sulle retribuzioni maturate da gennaio 2022 a gennaio 2024), determinando una riduzione dell'unica entrata reddituale. A ciò si aggiunge la separazione personale definita con decreto di omologa nel febbraio 2022 con conseguente obbligo di mantenimento a mio carico per il figlio minore (euro 250.00 mensili più il 50% delle spese straordinarie). All'attualità, detratte le spese necessitanti al mantenimento del figlio minore, in ragione del reddito mensile residuo, non ho la possibilità di prendere in affitto un immobile, di tal che, come già detto, vivo presso l'abitazione dei miei genitori”*. E' allora possibile affermare che il graduale e progressivo aumento del debito originario è sintomatico di un sistema creditizio che, anziché aiutare il Sig. Braccolino, lo ha letteralmente fagocitato.

REDDITO DEL RICORRENTE

Il Reddito annuale lordo del Sig. Braccolino, è pari ad euro 26.475,17 (netti euro 20.206,05 – come da ultima CU Prodotta) di cui paga mensile pari a euro 1.554,31, importo, questo, che, come già detto sopra, si riduce anche a circa euro 1.000,00 mensili netti, in ragione della applicazione della doppia tassazione dovuta alle trasferte estere. Da tali importi andranno scorporati i costi fissi mensili imputabili al proprio sostentamento e a quello del figlio minore, nonché gli importi per i finanziamenti come dettagliatamente sopra articolati.

8. SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEL QUINQUENNIO ANTERIORE ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Dalle informazioni assunte dalla scrivente presso la Banca d'Italia relativa alla Centrale

Rischi, e in CRIF, non si ravvisano segnalazioni a carico del richiedente.

9. CONDIZIONI OSTATIVE ED ATTI IN FRODE

Dalla documentazione fornita dall'istante, dalla audizione del ricorrente alla presenza dell'Avv. Valentina Centonze è stato verificato che il Sig. Braccolino:

- a) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle afferenti il sovraindebitamento;
- b) Non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, a procedure di cui agli artt. 67 e ss C.C.I.;
- c) Ha fornito la necessaria documentazione per ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.

10. COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE

Si ritiene che la documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta, nonché quella consegnata alla sottoscritta ed allegata alla presente relazione, è completa ed attendibile.

11. PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE PRESENTATA DAL DEBITORE

Quanto fornito dal Sig. Braccolino ha consentito di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale e la documentazione depositata risulta attendibile in quanto ha trovato riscontro con gli accessi effettuati dal gestore.

La proposta formulata dal ricorrente metteva a disposizione del piano, una rata mensile di € 500.00 con stralcio della posizione debitoria in chirografo al 50% e corresponsione totale dell'importo in privilegio, il tutto per una durata di circa 57 mesi.

In ragione delle circostanze di seguito evidenziate (alcune di esse, sopravvenute, rispetto al deposito dell'istanza per la nomina di un Gestore della Crisi):

- violazioni perpetrate dagli Istituti di credito in riferimento al merito creditizio del Sig. Braccolino
- diminuzione della retribuzione mensile netta in ragione delle detrazioni operate in busta paga dal datore di lavoro per le trasferte all'estero, circostanza, questa, che vede, nel concreto, una retribuzione mensile netta inferiore a quella ricavabile dalla CU
- problematica di salute come documentalmente provata, in ragione della quale, certamente, il Braccolino non potrà più effettuare trasferte all'estero, con conseguente drastica ridu-

zione dello stipendio mensile

Si è elaborata, in uno al legale del ricorrente, una proposta di piano che vede uno stralcio della posizione debitoria al 60% dei crediti in chirografo, con conseguente rimborso in 45 rate mensili (3 anni e 9 mesi). Il ricalcolo effettuato alla luce della nuova proposta di stralcio, fa sì che vi sia a disposizione del piano una rata mensile di euro 400.00, rata che il gestore ritiene sostenibile poiché incide per meno del 50% sullo stipendio medio calcolato, residuando al Braccolino un discreto margine economico per eventuali imprevisti.

Va, altresì, rilevato che lo stralcio al 60% , non viene applicato all'importo di euro 1.040,28 credito vantato dalla Agenzia delle Entrate Riscossione in privilegio grado 20 art 2752 e grado 20 artt 2752 e 2749, che, pertanto, verrà interamente corrisposto.

In definitiva, l'importo complessivo che il Braccolino andrà a corrispondere, in forza del suddetto stralcio, è pari ad € 17.601,87, oltre ad euro 1.040,28 in privilegio (ADER) e così complessivamente l'importo di euro 18.642,16 oltre le spese in prededuzione (OCC e advisor).

12. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ritenuta sostenibile e fattibile la proposta, va dunque analizzata la sua convenienza rispetto alla liquidazione dei beni del ricorrente.

Per alternativa liquidatoria si intende una comparazione tra gli effetti della omologazione del piano in parola e l'apertura di una procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 del D. Lgs. 14/2019. All'uopo, è necessario passare alla definizione del patrimonio del debitore.

Il patrimonio mobiliare del Sig. Braccolino è costituito da:

1) vettura tipo Mercedes classe A [REDACTED] immatricolata in data 20/10/2005, bene certamente da escludersi dalla liquidazione, atteso lo scarso valore commerciale della stessa (circa 600.00 euro) nonché, unico mezzo a potersi utilizzare per il tragitto casa-lavoro.

2) Conto corrente BNL n. [REDACTED] con saldo di euro [REDACTED] al 25/04/2025. Trattasi del conto corrente su cui viene accreditato mensilmente lo stipendio, come documentato dagli estratti conto dell'ultimo quinquennio e messi dal debitore a disposizione della scrivente. Le somme in parola non possono essere messe a disposizione della procedura in

quanto afferiscono al rimborso mensile delle spese di trasferta da parte della datrice di lavoro e vengono impiegate dal ricorrente per il pagamento dei costi di albergo, ristorante e trasporti come da ricevute fiscali e fatture mensilmente trasmesse alla datrice di lavoro per documentare gli esborsi.

Quanto alla consistenza patrimoniale immobiliare, invece, va rilevato che egli non possiede immobili di proprietà. Il piano di ristrutturazione, dunque, appare essere l'unica scelta percorribile.

13.IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E LE PROPOSTE PER I SINGOLI CREDITORI

Il D.M. n. 202/2014 prevede che, prima dell'inizio dell'attività, venga raggiunto un accordo sul compenso che dovrà essere reso successivamente noto ai creditori.

A tal fine, è stato calcolato un preventivo, liquidato in base al D.M. di riferimento n.202/2014, pacificamente accettato dalle parti. In particolare, avendo ipotizzato un attivo di € 25.726,53 ed un passivo di € 52.095,54, il compenso totale, applicando la riduzione massima del 40% prevista dall'articolo 16 del citato d.m. n. 202/2014, oltre IVA e rimborso forfettario delle spese generali del 15%, ammonta ad € 3.503,16.

Di seguito la tabella contenente gli importi a corrispondersi in prededuzione, ovvero il compenso a corrispondersi all'OCC, come debitamente preventivato ed accettato dalla parte, nonché gli onorari per il legale incaricato dal ricorrente, avv. Valentina Centonze , il tutto come da preventivo sottoscritto dalle parti.

CREDITORE	TIPO	IMPORTO A DEBITO	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO PROPOSTA
OCC Ordine Dottori Commercialisti Nola	prededuzione	€ 3.503,16	100%	€ 3.503,16
Compensi professionali avv. Valentina Centonze	prededuzione	€ 2.834,00	100%	€ 2.834,00

Con riferimento alle spese in prededuzione va rilevato che il Sig. Braccolino ha già corrisposto il 5% del primo acconto stabilito nel contratto sottoscritto dalle parti con l'OCC

di riferimento, pari ad euro 175.15 residuando l'importo di euro 3.328,01.

Pertanto, si provvede ad inserire nella tabella di seguito riportata, il calcolo afferente il pagamento rateale del credito prededucibile vantato dall'OCC, in termini di acconto pari al 75% (ovvero euro 2.496,00) dell'importo totale preventivato e accettato dal ricorrente, rimettendosi al Giudice Delegato per la liquidazione finale del residuo, il tutto in ragione e conseguenza di quanto disposto dall'art. 71 comma 4 CCII

Quanto, invece, ai compensi preventivati dal legale del Braccolino e da questi accettato mediante sottoscrizione di apposito preventivo versato in atti, si procede ad inserire in tabella il calcolo afferente il pagamento rateale dell'intero importo.

Crediti prededucibili: rate da n. 1 a n. 14

CREDITORE	IMPORTO RATA MENSILE	DURATA	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO CORRISPONTO
OCC NOLA	€ 400.00	6 MESI		€ 2.400,00
OCC NOLA	€ 96.00	1 MESE		€ 96,00
TOTALE OCC			75%	€ 2.496,00
Avv. Valentina Centonze	€ 400.00	7 MESI		€ 2.800,00
Avv. Valentina Centonze	€ 34.00	1 MESE		€ 34.00
Totale Avv. Centonze			100%	€ 2.834,00

Con la rata n. 14 il Sig. Braccolino avrà estinto la debitoria afferente le spese prededucibili (ovvero acconto OCC nella misura del 75% dell'importo totale preventivato e accettato, nonché compensi totali all'avv. Valentina Centonze). Potrà, pertanto, intraprendere i pagamenti dovuti al creditore in privilegio Agenzia delle entrate Riscossione.

Crediti in privilegio : rata da n. 15 a n. 17

CREDITORE	IMPORTO RATA	DURATA	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO CORRISPOSTO
Agenzia delle Entrate Riscossione	Euro 400.00	2 MESI		Euro 800.00
	Euro 240.28	1 MESE		Euro 240.28
TOTALE			100%	Euro 1.040,28

Con la rata n. 17 il Sig. Braccolino avrà estinto la debitoria in privilegio, ovvero Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 1.040,28. Potrà, pertanto, intraprendere i pagamenti dovuti ai creditori in chirografo, come da tabella che segue.

Crediti in chirografo: rate da 18 a 62

CREDITORE	IMPORTO RATA	DURATA	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO CORRISPOSTO
Agenzia delle Entrate Riscossione	Euro 47.93	45MESI	40%	€ 2.157,00
BNL	Euro 14.79	45 MESI		€ 665.60
BNL FINANCE	Euro 195.55	45 MESI		€ 8.800,00
FIDITALIA	Euro 22.15	45 MESI		€ 997.14
KRUK ITALIA (Cessionaria Findomestic)	Euro 59.83	45 MESI		€ 2.692,53
FCA BANK SPA	Euro 50,88	45 MESI		€ 2.289,60
TOTALE	Euro 391.13			€ 17.601,87

14. ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA'

Alla luce di quanto sopra, è possibile affermare che il ricorrente si trova in una situazione di *“sovraindebitamento”*, ovvero, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, atteso anche che dalle ispezioni effettuate dalla scrivente, il ricorrente è titolare di reddito che non gli consente l’adempimento delle proprie obbligazioni e non dispone di beni immobili da poter sottoporre ad una procedura di liquidazione.

Pare, altresì, chiaro che, ai sensi degli artt. 67 e ss CCII, il ricorrente possiede il requisito di *“consumatore”*, avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 67 comma 1 CCII).

L’istante non ha beneficiato della esdebitazione nei cinque anni precedenti la presente domanda né ha beneficiato della esdebitazione per due volte (art.69 comma 1 CCII). Il ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art.69 comma 2 CCII). L’istante ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Pertanto, il Gestore, Avv. Immacolata Di Cicco, sulla base della documentazione ricevuta e, in particolare, delle risorse finanziarie offerte a garanzia della corretta esecuzione del Piano, della sussistenza della meritevolezza del proponente, ritiene attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta di ristrutturazione dei debiti, pur con l’alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, di tal che

ATTESTA

Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all’ipotesi liquidatoria, nel caso di specie, non percorribile per assenza di immobili da assoggettare alla vendita. Pertanto il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione del competente Tribunale di Nola per la relativa omologa.

Con perfetta osservanza.

Marigliano, Nola lì data di deposito

Il delegato alle funzioni di Gestore della Crisi

Avv. Immacolata Di Cicco



Allegati:

All.1 – conferimento incarico Gestore OCC e dichiarazione di indipendenza del Gestore

All.2 – verbale di audizione Sig. Vincenzo Braccolino

All.3 – CU 2021

All.3a – CU 2022

All.3b – CU 2023

All.3c – CU 2024

All.3d – buste paga anno 2024

All.3e – buste paga gennaio e febbraio 2025

All.4 – Riscontro Agenzia Delle Entrate Riscossione

All.5 – Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia

All.6 – Certificato casellario giudiziale

All.7 – Risultanze Centrale Rischi Banca D'Italia

All.8 – CRIF

ALL.9 – omologa separazione consensuale dei coniugi Braccolino-

Seguono:

ALL.10 preventivo compensi professionali avv. Valentina Centonze sottoscritto dal Sig. Braccolino

ALL.11 preventivo OCC sottoscritto dal Sig. Braccolino

ALL.12 precisazioni del credito delle società destinatarie della richiesta di precisazione del credito da parte dello scrivente avvocato;

ALL.13 delega del Gestore all'Avv. Valentina Centonze per il deposito telematico del ricorso

presso il competente Tribunale di Nola

Per ulteriori documenti richiamati (in quanto esibiti e/o trasmessi in copia dal debitore) e non allegati alla presente relazione, si rimanda al ricorso introduttivo e relativi allegati.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Lo scrivente Avv. Immacolata Di Cicco n.q. di delegato alle funzioni di Gestore della Crisi per la procedura in epigrafe, attesta, ai sensi e per gli effetti di legge, che, i documenti allegati alla su estesa relazione particolareggiata, come dettagliatamente richiamati nell'elenco allegati, sono copia conforme dei documenti originali in possesso del debitore, e/o copia informatica conforme agli originali da cui sono stati estratti.

Marigliano, Nola li data di deposito

Il delegato alle funzioni di Gestore della Crisi

Avv. Immacolata Di Cicco



TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 134-1/2025

Il Giudice Designato, letti gli atti, ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70
CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 09.05.2025 da **BRACCOLINO VINCENZO**, C.F.: BRCVCN75T10G812A, ~~_____~~
~~_____~~ ivi residente alla via ~~_____~~ rappresentato e difeso, dall'avv. Valentina Centonze (CF. CNTVNT79P53F839Z) iscritta all'Albo Avvocati Nola al n. 4758 del 3/12/12, con cui elettivamente domicilia in Acerra (Na) Via Luigi Vanvitelli n. 3 e con l'assistenza del gestore incaricato Avv. Immacolata Di Cicco;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Pomigliano D'Arco;

rilevato che la parte è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che la parte ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCl., in quanto il ricorrente non è già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, di natura familiare e professionale, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del medesimo (pagg. 7 e ss. relazione OCC in atti);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCl nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC. cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente è lavoratore dipendente, titolare di una vettura tipo Mercedes classe A immatricolata in data 20/10/2005, da escludersi dalla liquidazione e di un reddito da medio mensile percepito di euro 1.554,31, importo, questo, che, come relazionato dal gestore, si riduce anche a circa euro 1.000,00 mensili netti, in ragione della applicazione della doppia tassazione dovuta alle trasferte estere, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 45.044,98 (al netto del compenso preventivato dell'OCC e del legale), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.287,33;

preso atto che il piano, prevede:

- la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili e privilegiati;
- la soddisfazione parziale nella misura del 40 % dei creditori chirografari mediante il versamento di 45 rate mensili dell'importo di euro 400,00 secondo il piano di ammortamento esposto nella relazione;

considerato che il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e il pagamento parziale del creditore chirografario per la percentuale del 40%;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI, e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC, ivi compresa la relazione integrativa e i relativi allegati ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII 1) il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento in quanto ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII la loro prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità; 2) al fine di conservare l'integrità del patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento la sospensione della cessione del quinto attualmente attiva sullo stipendio del debitore

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 21.05.2025

Il Giudice Designato
dott.ssa Rosa Paduano